

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

Presidenza del vice presidente SENESE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1094) *Nuove norme in materia di revisori contabili*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE..... Pag. 2, 3
SILQUINI (CCD), relatore alla Commissione .. 2

I lavori hanno inizio alle ore 17,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di revisori contabili.

Prego la senatrice Siliquini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SILIQUNI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente il disegno di legge che prevede nuove norme in materia di revisori contabili è un provvedimento sicuramente molto atteso e, a mio avviso, estremamente necessario poichè ci troviamo di fronte ad un vuoto normativo che dura ormai da quattro anni, per la precisione dall'emanazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. A causa di tale vuoto in questi anni si è determinata una situazione per la quale coloro che hanno diritto, per titoli ed esami, a prendere parte al registro dei revisori contabili si trovano nella impossibilità concreta di accedere a tale funzione professionale.

Il disegno di legge al nostro esame dà esecuzione alla direttiva 84/253 della CEE, che prevede la possibilità per coloro che possiedano determinati requisiti - che illustrerò tra breve - di accedere ad un esame che consenta l'iscrizione al registro dei revisori contabili; questo provvedimento rappresenta, sostanzialmente, il bando di concorso per partecipare a tale prova.

La direttiva CEE ha cercato di elevare al livello europeo lo *standard* qualitativo dell'attività di controllo legale svolta dai revisori contabili, prevedendo che a detta attività possano accedere solo coloro che possiedano determinati requisiti e soprattutto abbiano svolto un tirocinio triennale e superato un esame che verta su determinate materie. Questi ultimi due sono gli elementi principali per accedere al registro dei revisori dei conti.

Perchè il vuoto normativo ha determinato una situazione grave? Perchè la direttiva CEE non ha mai trovato riscontro nella pratica e il decreto legislativo n. 88, del 1992, è rimasto senza esecuzione. Si è quindi verificato che numerose persone che sono state nominate componenti di collegi sindacali nel periodo che va dal marzo 1992 all'aprile 1995 hanno concretamente svolto l'attività di revisori contabili senza avere la possibilità di essere iscritti agli albi professionali. Valga un esempio per tutti: coloro che si sono laureati nella disciplina di dottore commercialista, hanno superato l'esame di Stato, hanno iniziato ad esercitare la professione e hanno superato i tre anni di attività non possono, mentre ne avrebbero indubbiamente la competenza, svolgere ufficialmente il lavoro di revisore contabile.

Da tali considerazioni, confermate dall'esame che come relatore ho avuto modo di svolgere sulle ragioni che sottostanno al presente disegno di legge, emerge l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento. Per quanto concerne il suo contenuto esso prevede le modalità con cui dovrà essere espletato il concorso.

L'articolo 1 contiene tutte le disposizioni relative alla composizione, nomina e funzionamento della commissione per la prima sessione di esami. È sembrato opportuno decentrare lo svolgimento dell'esame dal momento che si prevede la concentrazione - e da tale dato ci si rende conto della necessità e dell'urgenza del provvedimento - di circa diecimila candidati, considerato che coloro che sono in possesso del titolo e che hanno compiuto il tirocinio triennale, alle dipendenze di altri o esercitando addirittura in proprio, sono un numero elevatissimo di dottori commercialisti e che essi si presenteranno tutti per cogliere l'opportunità, che oggi non possiedono, di iscriversi all'albo dei revisori contabili.

L'articolo 2 indica i requisiti necessari per accedere all'esame, temperando i principi di cui alla direttiva CEE 84/253 con le condizioni che si sono determinate nel periodo transitorio. Sono quindi previste forme semplificate di tirocinio e di esame. Al comma 1, lettera *b*), di tale articolo si prevede un tirocinio triennale necessario per l'ammissione all'esame e si è considerata a tal fine valida anche l'attività di controllo contabile prestata presso un istituto, ente o amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile.

Non rimangono altri aspetti da illustrare; ritengo sarebbe opportuno effettuare qualche precisazione sulle modalità di svolgimento dell'esame o sulle condizioni per accedervi. Anticipo fin da ora che, in sede di presentazione degli emendamenti, avanzi una proposta volta a modificare il disegno di legge in modo tale da consentire l'ammissione all'esame, oltre a chi ha svolto il tirocinio, anche a coloro che per tre anni hanno esercitato in proprio la professione, successivamente all'esame di Stato. Altri piccoli dettagli di poco conto possono poi essere migliorati.

Per quanto riguarda l'articolato nel suo complesso sarà necessario rifinire qualche elemento formale, ma - come ripeto - si tratta di un provvedimento necessario per dare completamento e soluzione ad una situazione che è rimasta ferma alla direttiva CEE, che non ha trovato realizzazione in Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Siliquini per la sua relazione efficace, rapida e sintetica.

Propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 18.

